

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETTORE ARCHINTI A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIALE PAVIA 26/28

Numero REA: LO - 1128803

Codice fiscale: 06979530158

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

delibera

- di modificare la denominazione in "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETTORE ARCHINTI A R.L. ONLUS";
- di modificare lo scopo e l'attività mutualistica;
- di eliminare il rimborso del sovrapprezzo, nella liquidazione delle quote;
- di modificare la durata in carica degli amministratori;
- di modificare conseguentemente gli artt. 1, 4, 16, 26 dello statuto nel testo che viene da me Notaio letto al comparente;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche ed integrazioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nei pubblici registri.

Il testo integrale dello statuto sociale, modificato col presente verbale, nella sua redazione aggiornata si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare, il comparente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 10,50.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato di cui ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio che omisi lettura di quanto allegato, alle ore 10,50.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Consta l'atto di un foglio scritto per tre intere pagine e della quarta fin qui.

F.to: Cancellato Andrea

" DR DONATO RUBINETTI NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 62612/27488 DI REPERTORIO
STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La cooperativa è denominata SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETTORE ARCHINTI A R.L. ONLUS

ART. 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Lodi in viale Pavia n. 26/28.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 3 - DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

La cooperativa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo comunicazione rivolta al pubblico, fa uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge n. 381/91.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

ART. 5 - OGGETTO

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è costituita dalle seguenti materie:

1. la Cooperativa "ETTORE ARCHINTI" Onlus ispira la propria attività a principi di mutua solidarietà, di democrazia e di libertà;

2. la Cooperativa "ETTORE ARCHINTI" Onlus si ispira ai valori del socialismo e, più in particolare, al programma di tenere viva la tradizione del socialismo Lodigiano, della sua storia e dei suoi valori;

3. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge primo giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

4. la cooperativa Ettore Archinti onlus ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 del DL 1997/460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse; ha una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispet-

to della normativa tempo per tempo vigente.

ART. 6 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' "MUTUALISTICA"

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La Cooperativa "ETTORE ARCHINTI" Onlus ha seguenti obblighi e divieti:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 7 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

ART. 8 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche che, per le loro caratteristiche statutarie, svolgono attività compatibili con quella della Coope-

rativa "ETTORE ARCHINTI" Onlus.

ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Contenuto della domanda di ammissione stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 8, ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle elative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

ART. 12

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 13 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dei pubblici uffici.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b. dalla riserva legale;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo;
- d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ART. 18 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 19 - CAPITALE SOCIALE-

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed allo oggetto della società.

ART. 21 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla riserva straordinaria;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 22 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

ART.23 - CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di partita di trattamento dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente statuto.

Per l'approvazione del bilancio, l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ART. 24 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi, fatta eccezione delle decisioni dell'anticipato scioglimento e della proroga della durata della società, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recesso dalla società; la dichiarazione del recesso deve essere comunicata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre i tre giorni dalla chiusura di questa e, dai soci non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. Non è ammessa, in ogni caso, la trasformazione della cooperativa in società ordinaria.

ART. 25 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio (persona fisica o giuridica) ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

AMMINISTRAZIONE

ART. 26 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non prevede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni con cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri e dei Sindaci se nominati nello stesso luogo, a condizioni che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere visionare i documenti.

La modalità di svolgimento della teleconferenza saranno precisate dall'organo Amministrativo nell'avviso di convocazione oppure in un regolamento appositamente predisposto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 28 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 codice civile.

ART. 29 - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti

ART. 30 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi com-

preso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 32 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 33 - CONTROLLO DEI SOCI

In soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 34 - ORGANI DI CONTROLLO

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

ART. 35 - FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c..

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ART. 36 - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

ART. 37 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 38 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lettera d), del codice civile.

ART. 39 - DOMICILIAZIONE

A. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Al fine di poter usufruire degli indirizzi di fax e di e-mail, per le comunicazioni di cui al comma precedente, ciascun socio, Amministratore, Sindaco o Revisore dovrà far annotare nel libro soci i propri indirizzi di fax e di e-mail ai quali inviare dette comunicazioni.

B. In tutti i casi nei quali nel presente atto costitutivo sono previste comunicazioni tra i soci, gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore e la società, l'invio della documentazione potrà essere validamente effettuato, in alternativa alla spedizione a mezzo posta normale od alla consegna a mano, anche mediante fax della dichiarazione sottoscritta dal mittente o posta elettronica. In questi due ultimi casi l'indirizzo di partenza e quello di destinazione di ogni documento dovranno corrispondere a quelli indicati nel Libro Soci per la società stessa e per i singoli Soci, Amministratori, Sindaci e Revisori.

ri.

ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia ed in genere alle sorti dei patti di cui al presente statuto sociale, sarà risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede sociale, salvo quanto previsto in ordine al disaccordo sul prezzo di cessione di quota sociale del presente statuto sociale.

L'arbitro, il cui lodo è inappellabile, giudicherà, sentite le parti, senza formalità di procedura.

F.to: Cancellato Andrea

" DR DONATO RUBINETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ESENTE DA BOLLO